

A cavallo del muro di Franco Moro Visconti

E' una posizione scomoda ma è l'immagine che forse meglio può definire la figura del volontario in un carcere.

E' scomoda perché non si è né dentro né fuori ma dopo un po' di esperienza si trova la posizione che consente di vedere meglio, in un pur sempre difficile equilibrio, e si acquista la capacità di cogliere i diversi punti di vista: di chi, fuori dal carcere, non pensa ad altro che ad alzare quel muro; e di chi invece, vivendoci dentro per un periodo più o meno lungo, rischia di perdere il contatto con la realtà della vita che è complessa, fatta di rapporti e relazioni che l'esser chiuso in un carcere impedisce di realizzare.

Un amico che mi ha introdotto a questa esperienza, quando gli ho chiesto perché lui lo faceva, mi ha detto: *“ho scelto di andare in carcere perché so che ogni giorno io progetto un piccolo pezzo di vita e il detenuto no. Da quando mette piede in carcere e fino a quando non esce il suo progetto di vita è chiuso e dice addio ad affetti, casa, lavoro, amici e libertà. Quando uscirà, come riprenderà quel progetto di vita interrotto, se in carcere non ha creato nulla, non si è appropriato di tempi e spazi in cui riformulare un progetto di vita?”*

Questo interrogativo continua, è una domanda aperta e le risposte sono necessariamente diverse, quanto diversa è la vita di ciascuno di noi; ma certamente coinvolge e riguarda anche la vita *“sospesa”* di chi è detenuto, perché anche chi è privato della libertà di muoversi (ma di fatto di quante altre libertà che la carcerazione di per sé non giustifica!) è pur sempre e soprattutto una persona che non è definita dal reato che ha commesso e tanto meno può essere ridotta solo ad oggetto: di *“osservazione scientifica della personalità”*, di *“rieducazione”*, di *“trattamento”*, come prevede l'Ordinamento penitenziario (Nota 1) che nel suo articolato riecheggia e dà espressione completa a quanto dispone l'art. 27, 3° comma della Costituzione: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

Nella pratica, la difficile convivenza tra il principio custodialistico della sicurezza e quello riabilitativo del trattamento passa attraverso la ricerca ed affermazione, mai abbastanza sottolineata, della dignità e unicità della persona detenuta, da considerare risorsa per sé e per gli altri, piuttosto che problema, e dunque capace di esprimere valori e di essere artefice non solo del proprio riscatto ma anche di contribuire con ciò stesso al bene comune.

Questo convincimento dovrebbe essere diffuso, pervasivo di ogni rapporto che si vive all'interno del carcere tra tutte le persone che lo abitano o vi lavorano, ma che la realtà smentisce ampiamente e, spesso, non solo per circostanze oggettive che ne ostacolano la realizzazione (il sovraffollamento disumano della maggior parte degli Istituti di pena, per dirne una) ma anche per la incoerenza e la mancanza di sufficiente determinazione nel promuovere e praticare la riconciliazione del (e con il) condannato piuttosto che la mera sua segregazione dal contesto sociale.

Questa riconciliazione, che è l'obiettivo da raggiungere anche per una effettiva sicurezza sociale, e che si può perseguire anche tramite l'applicazione di misure alternative alla detenzione ogni volta che sia possibile e che maggiormente consentono di mettere alla prova, di praticare quel senso di responsabilità che è presupposto ed espressione della ontologica libertà della persona, e che anche a quella detenuta compete.

Proprio muovendosi in quest'ottica un gruppo di detenuti e di operatori volontari del carcere di Milano-Bollate sta riflettendo da tempo sulla possibilità di formulare *“un patto”* tra l'Istituzione e la popolazione carcerata, una dichiarazione d'intenti equiparabile ad una *“mission aziendale”*, ed ha sottoposto ad analisi critica diversi aspetti della vita dentro il carcere, analizzando, dal punto di vista delle persone ristrette, alcuni temi come l'autoresponsabilizzazione, la responsabilità collettiva, la partecipazione, la trasparenza, il rispetto della dignità della persona, l'uguaglianza. Tutto ciò per arrivare ad una finalità generale che è stata così definita: *“La casa di reclusione di Bollate opera per il reinserimento sociale delle persone ospiti, assumendo come idea guida della propria azione*

la centralità della persona ed il rispetto dei diritti personali". Come si può constatare, nulla di più di quanto non sia già previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario, ma anche nulla di meno rispetto a quello che, invece, una cattiva o insufficiente applicazione della legge purtroppo determina nella maggior parte delle carceri italiane.

Questa finalità implica una assunzione di responsabilità sia da parte dell'Istituzione che da parte delle persone ristrette, per le quali l'inserimento sociale significa in primo luogo che la persona è disposta ad accettare e rispettare le leggi e le norme della società civile sia all'esterno che all'interno; e significa, inoltre, sapersi prendere carico e scoprire le proprie potenzialità, sapersi relazionare con gli altri.

Mentre da parte dell'Istituzione significa mettere al centro la persona, avendo cura di garantirne i diritti e la qualità della vita; offrire opportunità di sviluppo promuovendo il lavoro, la scuola, la formazione e attività per il tempo libero, garantire la sicurezza e anche promuovere il coinvolgimento di tutte le persone presenti in carcere nella programmazione e gestione della vita quotidiana.

Se questa è la *"mission"* dell'Istituzione penitenziaria, in un certo senso paragonabile a quella dell'Istituzione sanitaria, che è il prendersi cura del malato per restituire poi alla società, ma risanata, la persona che è stato necessario ospedalizzare, ci si può chiedere come mai l'opinione pubblica, così pronta a reagire con violenza quando si verificano casi di *"malasanità"*, sia invece tiepida e indifferente di fronte alla tanto scarsa capacità del carcere di restituire alla società delle persone risocializzate.

Intervistato sul n. 1/2011 di *"Ristretti Orizzonti"*, (il giornale dei detenuti del carcere di Padova) sul tema *"Carcere, sovraffollamento, tutela della dignità"*, il magistrato Vittorio Borraccetti, attualmente membro del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver indicato come causa strutturale del sovraffollamento l'eccessiva estensione del diritto penale nel nostro ordinamento, mentre sarebbe auspicabile un diritto penale se non *"minimo"* quanto meno *"contenuto"* e funzionale alla tutela di interessi importanti sia per il singolo che per la collettività, e non esteso a condotte che si potrebbero sanzionare con forme diverse dal carcere, ha evidenziato che *"il sovraffollamento significa pregiudizio di due aspetti, previsti dalla Costituzione, riguardanti la pena detentiva. Il primo che in generale qualsiasi pena non può mai contrastare con la dignità della persona, aspetto che viene prima di quello costituito dalla finalità rieducativa."*, che peraltro richiede, per poter essere concretamente praticata, disponibilità non solo di spazi ma anche di mezzi e risorse.

Nel *"Documento programmatico per la definizione di azioni di indirizzo per il miglioramento della gestione dell'esecuzione penale"* che il 6 aprile scorso è stato presentato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si esordisce osservando che *"le iniziative di indirizzo e di governo finora intraprese per contrastare l'emergenza del sovraffollamento della popolazione detenuta, finora guidate da necessità e urgenza, impongono adesso una programmazione più duratura ed efficace nei risultati."*

E' tempo di dare vita ad un radicale cambiamento, ad una profonda trasformazione del sistema, nello spirito di legalità e giustizia che ha animato la riforma penitenziaria del 1975, per ridisegnare un'Amministrazione penitenziaria al passo con i tempi e giungere ad un rinnovamento culturale, oltre che organizzativo e programmatico."

Proprio di un rinnovamento culturale si scorge l'esigenza, stando a cavallo del muro, nella speranza che queste ed altre belle intenzioni non rimangano parole e possano trasformare il modello culturale prevalente nella società italiana contemporanea.

Un interessante segnale nella direzione dell'effettivo rispetto della dignità della persona è quello che ha dato la Corte Costituzionale tedesca che con una sentenza del 9 marzo scorso ha fatto obbligo alle Autorità penitenziarie del Paese di rilasciare un detenuto qualora non siano in grado di assicurare una prigionia rispettosa dei diritti umani fondamentali. Si tratta di una decisione che rovescia una giurisprudenza precedente molto più cauta, e che nella gerarchia dei valori costituzionali antepone il valore della dignità umana a quello della sicurezza.

La decisione della Corte tedesca può aprire la via alle liste d'attesa penitenziarie che sono un'invenzione norvegese e già sono state realizzate in altri Paesi del Nord Europa. Se non c'è posto in carcere, si aspetta a casa che il posto si liberi.

E' realistico pensare che si possa verificare anche in Italia?

Quale rivoluzione culturale occorrerà realizzare a proposito di pena e rispetto della persona?

Franco Moro Visconti, avvocato
Gruppo Carcere Mario Cuminetti

Servitium (quaderni di ricerca spirituale) n. 196. - "Pena e misericordia" - luglio/agosto 2011

1) Può essere utile riflettere su alcune specifiche disposizioni della Legge 354/1975 “sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”:

art. 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

.....

Negli Istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

.....

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

art. 5. Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

art. 13. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

art. 15. Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

art. 17. La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.